



Comune di Settimo Milanese

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2018

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Autorizzazioni, concessioni e regime generale degli atti di assenso
- Art. 4 Vigilanza e sanzioni

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN ORDINE
ALLA SICUREZZA PUBBLICA

- Art. 5 Profili di sicurezza integrata
- Art. 6 Atti contrari alla sicurezza
- Art. 7 Manutenzione di edifici, pertinenze e aree di pubblico transito
- Art. 8 Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici
- Art. 9 Accensione di fuochi, polveri e liquidi infiammabili
- Art. 10 Trasporto di oggetti pericolosi
- Art. 11 Norme per i passeggeri di veicoli adibiti a servizio pubblico
- Art. 12 Questue e richieste di denaro previa offerta di oggetti e/o servizi
- Art. 13 Tutela degli animali domestici o da affezione
- Art. 14 Detenzione e circolazione dei cani
- Art. 15 Circolazione di altri animali
- Art. 16 Contenimento della diffusione dell'ambrosia

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN ORDINE
ALLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 17 Principi generali in tema d'inquinamento acustico
- Art. 18 Rumori nelle abitazioni
- Art. 19 Esercizio di attività rumorose e lavori edili
- Art. 20 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 21 Uso di condizionatori o sistemi di raffreddamento
- Art. 22 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art. 23 Schiamazzi, grida e canti nelle pubbliche vie
- Art. 24 Suono delle campane
- Art. 25 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN ORDINE
AL DECORO PUBBLICO

- Art. 26 Pulizia delle strade
- Art. 27 Comportamenti vietati
- Art. 28 Amministrazione e decoro degli edifici
- Art. 29 Baracche e orti
- Art. 30 Fumi ed esalazioni
- Art. 31 Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 32 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 33 Strade campestri e pulizia dei fossati
- Art. 34 Verde privato e cura delle siepi

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN ORDINE
ALLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 35 Norme generali
- Art. 36 Obblighi del titolare dell'atto
- Art. 37 Occupazioni del soprassuolo e luminarie
- Art. 38 Occupazioni per manifestazioni
- Art. 39 Mestieri girovaghi
- Art. 40 Occupazioni per comizi e raccolta firme
- Art. 41 Occupazioni per pubblici esercizi
- Art. 42 Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 43 Occupazioni senza scopi di lucro
- Art. 44 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 45 Occupazioni per traslochi
- Art. 46 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 47 Occupazioni per cantieri edili
- Art. 48 Chiusura strade pubbliche
- Art. 49 Divieto di campeggio libero e di accampamento

TITOLO VI
SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 50 Sistema sanzionatorio
- Art. 51 Conseguenze pregiudizievoli
- Art. 52 Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo
- Art. 53 Sanzioni amministrative accessorie
- Art. 54 Entrata in vigore e abrogazione di norme preesistenti

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico, e in armonia con le finalità Statutarie dell'Ente, l'insieme delle misure volte ad assicurare la pacifica e serena convivenza civile, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale riconosciuta al Comune dall'art. 158, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e applica altresì le disposizioni contenute nell'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico Enti Locali") e nell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (cd. "Decreto Sicurezza"), convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. Nello specifico, la polizia urbana tutela:

- a) la qualità della vita e la tranquillità sociale, intesa come l'armonioso vivere comune dei cittadini nel rispetto reciproco e nel corretto svolgimento delle proprie attività lavorative e/o del proprio tempo libero;
- b) la fruibilità e il corretto utilizzo del suolo pubblico e dei beni comuni, mobili o immobili;
- c) il decoro ambientale e civico, ossia tutti gli atti e/o comportamenti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate.

3. Il Regolamento di Polizia Urbana si applica su tutto il territorio comunale e nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo si trovi sul territorio stesso.

4. Quando negli articoli successivi ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2

Definizioni

1. Per "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende qualificare, in genere, i luoghi e il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, all'uso collettivo. Esso ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strade o piazze, giardini e spazi verdi, nonché manufatti o altri elementi di arredo urbano.

2. Per "bene pubblico" o "pubblica proprietà" s'intende qualsiasi elemento, di natura mobiliare o immobiliare, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato a svolgere una preminente funzione di pubblica utilità. Esso ricomprende, a titolo esemplificativo, edifici o veicoli di servizio alla pubblica amministrazione.

3. Per "fruizione" di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni e/o preclusioni, nel rispetto dei principi di legge. Essa non comporta, generalmente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni.

4. Per "utilizzazione" di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essa venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di norma temporaneo di attività lecite, anche di carattere privato. Essa è sempre subordinata a preventiva autorizzazione o concessione.

Articolo 3

Autorizzazioni, concessioni e regime generale degli atti di assenso

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, da rilasciare in base al presente regolamento s'intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione dello stesso a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse, sollevando l'amministrazione comunale da qualsiasi azione esercitata da terzi, per l'avvenuto rilascio del titolo concessorio;
- d) previo il pagamento di tasse e diritti, eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre determinate condizioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, per violazioni in cui il titolare dell'atto incorra, senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

2. Le richieste sono avanzate con apposita istanza scritta, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione prescritta, e devono essere indirizzate al Sindaco con l'osservanza delle leggi sul bollo. Per l'esame delle medesime, ove non espressamente previsto, devono essere osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento comunale per il procedimento amministrativo, nonché le norme specifiche che disciplinano la materia.

3. Il rilascio ed anche l'efficacia di taluni titoli possono essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, al fine precipuo dell'accertamento della sicurezza e/o dell'idoneità, collaudi che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti ad apposito albo, incaricati a cura e spese del richiedente. Dell'avvenuto rilascio deve essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti e mediante trasmissione di copia dei provvedimenti, al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

4. Tutte le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di assenso devono essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per cui sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Le stesse devono essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo, che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari devono richiedere un duplicato all'ufficio comunale competente, sottoscrivendo dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 50,00).

Articolo 4

Vigilanza e sanzioni

1. I controlli nelle diverse materie sono effettuati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. e s.m.i.. L'accertamento delle violazioni amministrative è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il personale operante potrà, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e a ogni altra operazione tecnica si riveli necessaria o utile all'accertamento di violazioni amministrative, e all'individuazione dei loro presunti responsabili.

3. Nell'eventualità in cui il fatto addebitato ipotizzi la commissione di un più grave reato, dell'attività compiuta dovrà essere tempestivamente informata la competente Autorità Giudiziaria.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN ORDINE
ALLA SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 5

Profili di sicurezza integrata

1. Il Comune di Settimo Milanese, in base ai principi di adeguatezza, leale collaborazione e sussidiarietà, persegue livelli di sicurezza integrata con tutti gli altri livelli di governo territoriale così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittima di molestie.

Articolo 6

Atti contrari alla sicurezza

1. È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sui monumenti o loro basamenti, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese, di attività commerciali e di abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e/o dei veicoli.

2. È parimenti vietato, in qualsiasi circostanza, salire, arrampicarsi, legarsi o incatenarsi a edifici, monumenti, fontane, pali della pubblica illuminazione, arredi, segnaletica, cancellate, inferriate, muri di cinta e simili, ed altri beni pubblici o privati prospettanti spazi pubblici.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 7

Manutenzione di edifici, pertinenze e aree di pubblico transito

1. Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

2. Tali accessori, in caso di guasti e rotture, dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

3. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

4. Gli oggetti di ornamento mobili, come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati, in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

5. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza ed all'Amministrazione comunale.

6. Stesso obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

7. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Sindaco adotterà apposita Ordinanza imponendo al proprietario di intervenire immediatamente

affinché vengano adottate le necessarie misure di sicurezza, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi. Se il proprietario non si attiverà spontaneamente ottemperando a quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio facendo eseguire gli interventi necessari, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 8

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

1. Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché i locali abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

2. È vietato ammassare materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

4. Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.

5. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali d'imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

6. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 9

Accensione di fuochi, polveri e liquidi infiammabili

1. All'interno del centro abitato è vietato accendere fuochi, polveri o liquidi infiammabili, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma; in particolare è vietato:

- a) accendere fuochi in luoghi pubblici o privati per l'incenerimento di immondizie potendo avvalersi dei pubblici impianti di smaltimento rifiuti soli urbani, speciali, tossici, nocivi e del relativo servizio di trasporto;
- b) accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché di materiali di varia natura presenti nei cantieri edili;
- c) far uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- d) far uso di combustibili che possono sviluppare esalazioni insalubri o moleste. Si devono altresì adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti;
- e) usare bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche, fatto salvo il caso in cui tali manufatti siano predisposti dalla Pubblica Amministrazione per l'uso comune. Tale attività è comunque consentita sulle aree private;
- f) Gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi.

2. All'esterno del centro abitato, sono fatte salve le disposizioni contenute dalle leggi regionali vigenti in materia, nonché previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 ("Testo Unico dell'Ambiente"),

dall'art. 59 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ("Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza"), nonché dall'art. 844 del Codice civile.

3. L'impiego di artifici pirotecnici, tradizionalmente impiegati durante le festività di Natale e fine anno, è ammesso a condizione che gli stessi siano totalmente conformi alla normativa di settore e senza mettere a rischio, attraverso il loro utilizzo, la sicurezza fisica delle persone nonché il benessere degli animali o l'integrità di beni pubblici e privati.

4. Eventuali ed ulteriori deroghe possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per particolari ricorrenze religiose e folcloristiche.

5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 50,00), nonché alla cessazione delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 10

Trasporto di oggetti pericolosi

1. È vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

2. Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

3. È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 11

Norme per i passeggeri dei veicoli adibiti a servizio pubblico

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato tenere comportamenti tali da arrecare fastidio e/o disturbo agli altri utenti, in particolare:

- a) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi ovvero trattenersi sui predellini;
- b) sputare all'interno e fuori delle vetture;
- c) portare oggetti che per natura, forma o volume possano risultare molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- d) essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo e/o molesto nei confronti degli altri;
- e) cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
- f) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o a fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza;
- g) chiedere l'elemosina.

2. Sui mezzi pubblici è ammesso il trasporto dei cani o di animali, secondo le norme stabilite per il loro trasporto dal vettore e, comunque, a condizione che ogni viaggiatore non possa portare con sé più di un animale domestico, munito di guinzaglio o tenuto in apposito contenitore; gli animali di piccola taglia possono essere tenuti in braccio ed in modo che non arrechino disturbo ai passeggeri; i cani devono, altresì, essere muniti di museruola a panierino.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 12

Questue e richieste di denaro previa offerta di oggetti e/o servizi

1. È vietato, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

2. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere o concordare comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere o concordare comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché l'applicazione della sanzione accessoria dell'interruzione dell'attività illecita con sequestro dei proventi e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento della medesima.

Articolo 13

Tutela degli animali domestici o da affezione

1. In ogni luogo o circostanza è fatto divieto di maltrattare o molestare animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, di sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.

2. È fatto divieto abbandonare gli animali domestici; è assimilata a tale fattispecie la condotta di chi lascia dentro un autoveicolo un animale domestico in maniera da esporlo agli agenti atmosferici per un periodo di tempo prolungato, o comunque all'interno di un trasportino o altro strumento che non consenta un minimo di agio per il movimento dell'animale stesso.

3. È fatto divieto strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, ed è comunque vietata l'esposizione di animali in evidente cattivo stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.

4. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio della bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

5. Chiunque viola le disposizioni dei primi tre commi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale. Chiunque viola la disposizione contenuta nel penultimo comma soggiace invece alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo € 50,00).

Articolo 14

Detenzione e circolazione dei cani

1. I cani, ed in genere gli animali di uso domestico, ai fini della vigilanza sanitaria, devono essere denunciati dai proprietari o detentori, ai competenti uffici; gli stessi devono essere sottoposti a trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi ed altre malattie trasmissibili previste dalla legge in materia, con obbligo di detenere ed annotare le vaccinazioni eseguite sul "libretto sanitario" all'uopo previsto.

2. I cani vaganti, fatte salve le contestazioni per le violazioni accertate nei confronti dei proprietari e/o detentori, vengono catturati ed affidati a canile convenzionato. I proprietari e/o detentori degli animali catturati vengono prontamente avvertiti a cura della Polizia Locale o del canile convenzionato; agli stessi sono addebitate le relative spese di recupero e custodia. Trascorso inutilmente il termine di legge previsto di 60 (sessanta) giorni senza che il proprietario o altro avente titolo reclami la restituzione, i cani accalappiati possono essere adottati da privati, oppure devoluti ad associazioni protezionistiche.

3. I cani custoditi in stabili condominiali, abitazioni, fabbricati o giardini devono essere opportunamente segnalati e tenuti in condizioni da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestia alle persone, come la caduta di escrementi o urina, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti e negli spazi ad uso comune.

4. È fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box e privi di un adeguato riparo dalle intemperie. Se gli animali sono tenuti a catena, la lunghezza della stessa dovrà essere tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo e i contenitori dell'acqua e del cibo.

5. Durante la conduzione dei cani su suolo pubblico, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario/detentore dell'animale, deve adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o comunque su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

6. Coloro che conducono animali su suolo pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l'immediata raccolta/rimozione/asportazione delle deiezioni e successivo deposito nei cestini porta rifiuti, ed è fatto obbligo a coloro che conducono cani su suolo pubblico di raccogliere gli escrementi lasciati dagli animali in loro custodia.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo € 50,00).

Articolo 15

Circolazione di altri animali

1. È vietato far transitare nel territorio comunale mandrie e greggi, anche se ammaestrati, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

2. Gli animali pericolosi, non domestici, anche se ammaestrati, non possono essere introdotti sul territorio comunale, se non mediante adeguate precauzioni, volte ad impedire la fuga e qualsiasi pericolo di danno alle persone.

3. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione di animali pericolosi, non rinchiusi in apposite gabbie. Nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione è vietata l'equitazione.

4. È vietato, altresì, lasciar vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali su aree pubbliche, o private ma comunque aperte al pubblico, compresi gli animali da cortile.

5. I detentori di animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno al vicinato.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 16

Contenimento della diffusione dell'ambrosia

1. È fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori e amministratori pubblici e/o privati di terreni incolti, aree verdi abbandonate, banchine stradali e autostradali, rotatorie e agli spartitraffico in genere; terreni coltivati a cereali, argini di canali e corsi d'acqua, margini delle aree agricole, terre smosse dei cantieri edili, aree industriali dismesse o abbandonate, aree dedicate a verde pubblico, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano almeno due sfalci, prima della fioritura, nei seguenti periodi:

- il primo alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia;
- il secondo alla fine di agosto, indicativamente nell'ultima settimana, per contenere i ricacci o rimuovere le nuove piante che nel frattempo si sono sviluppate.

2. Per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta, gli sfalci devono comunque essere effettuati con regolarità a 2 cm dal suolo e prima della formazione degli organi floreali.

3. In alternativa agli sfalci è possibile utilizzare i seguenti altri metodi di contenimento dell'ambrosia:

- lavorazioni del terreno;
- estirpamento;
- diserbo;
- pacciamatura per le superfici di ridotte dimensioni con telo in materiale plastico, corteccia, cippato di legno, foglie.

4. È fatto inoltre obbligo a tutti i soggetti interessati di eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, di curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici (come prato inglese e trifoglio) che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'ambrosia artemisifolia.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo non effettuando i tagli previsti e mantenendo il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:

- da € 25,00 a € 250,00, per un'area fino a 2000 mq (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 50,00).
- da € 50,00 a € 500,00 per un'area oltre i 2000 mq. (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN ORDINE
ALLA QUIETE PUBBLICA

Articolo 17

Principi generali in tema di inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia d'inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

2. In caso di reclami di cittadini in merito a presunto inquinamento acustico, i servizi comunali richiedono l'intervento di A.R.P.A. Regione Lombardia che è competente ad accertare la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

3. Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Sindaco promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impregiudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'articolo 659 c.p., nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i..

Articolo 18

Rumori nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare o svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno o i vicini. Dall'applicazione del presente comma è escluso il funzionamento delle apparecchiature salvavita.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono funzionare prima delle ore 07.00 e dopo le ore 23.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzate contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.

3. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 21.00 e le ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale nel quale lo strumento musicale è usato.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché alla cessazione delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 19

Esercizio di attività rumorose e lavori edili

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

2. Nelle abitazioni ed in prossimità delle stesse, tutte le attività rumorose connesse a lavori edili, cantieri stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali (dal lunedì al sabato), dalle ore 7,00 alle ore 19,00 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

3. Sarà sempre facoltà dell'Autorità comunale vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare concessioni in deroga agli orari. Le attività temporanee, quali i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno previsti dalla normativa sull'inquinamento acustico e sui limiti massimi di esposizione ai rumori. In tali casi sono

stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti Autorità.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché alla cessazione delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 20

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti e inquinanti

1. È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere della Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) competente per territorio, la sospensione dell'attività inquisita.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché alla cessazione delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 21

Uso di condizionatori o sistemi di raffreddamento

1. Il posizionamento di condizionatori o sistemi di raffreddamento deve avvenire in modo tale che per quantità, ubicazione o funzionamento non producano emissioni di calore dirette, tali da innalzare le temperature di spazi destinati al pubblico passaggio.

2. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi, tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.

3. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.

4. Ove necessario il Comune ha la facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.

5. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'ARPA addetti ai controlli.

6. I condizionatori al servizio di ospedali o casa di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché alla cessazione delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 22

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Il carico e scarico di merci è consentito dalle ore 07.00 alle ore 19.00, salvo più restrittive disposizioni adeguatamente segnalate, nelle vicinanze delle abitazioni, in particolare le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, altro. Tali operazioni devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. L'Amministrazione può introdurre ulteriori limitazioni in zone specifiche, con apposita ordinanza.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00,) nonché alla cessazione delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 23

Schiamazzi, grida e canti nelle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed altri suoni di origine antropica, all'interno dei locali pubblici.

2. I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e, se del caso, avvertire la Polizia Locale o le forze dell'ordine.

3. Fermo restando quanto previsto dal vigente codice della strada, è vietato sostare o indugiare, in gruppo, sui marciapiedi di fronte ai pubblici esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, al di fuori degli spazi autorizzati, in modo da causare intralcio al transito normale degli altri pedoni e/o creare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica.

4. Fatta salva l'ulteriore applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché alla cessazione delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 24

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è consentito dalle ore 7.00 alle ore 21.00, fatta eccezione per la notte di Natale e della Veglia Pasquale.

2. Il suono delle campane deve essere moderato nel tempo, pur differenziando i giorni feriali dai giorni festivi.

3. Il suono a distesa o in concerto è consentito solo nelle solennità dell'anno liturgico e in quelle tradizionali della parrocchia. In tali circostanze la durata del concerto deve essere limitata nel tempo.

4. È ammesso il suono delle campane per annunciare alla collettività il decesso di uno dei suoi componenti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché alla cessazione delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 25

Dispositivi acustici antifurto

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni e nei locali nei quali si svolgono attività lavorative e quelli installati sugli autoveicoli devono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti la durata massima è stabilita in 15 minuti primi, secondo quanto stabilito dal DPCM 1° marzo 1991.

2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creino disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese di rimozione e

custodia sono a carico del proprietario del veicolo e il pagamento delle medesime è condizione essenziale per il ritiro.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché alla cessazione delle attività oggetto di sanzione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN ORDINE
AL DECORO PUBBLICO

Articolo 26

Pulizia delle strade

1. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi materiale.

2. In particolare è proibito, gettare o accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie, altro provenienti da luoghi privati.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché al ripristino dello stato dei luoghi; qualora non si provveda nel termine di giorni 5 (cinque) dalla data di contestazione o notificazione delle violazioni, interverrà l'Amministrazione comunale addebitando spese ed oneri.

Articolo 27

Comportamenti vietati

1. Nei luoghi pubblici è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - e) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - f) nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, nonché nei locali aperti su di essi il gettito di opuscoli, foglietti, volantini ed altri oggetti, salvo le diverse disposizioni del regolamento locale sulle pubbliche affissioni;
 - g) nell'ambito del territorio comunale è vietato il volantinaggio effettuato mediante apposizione di volantini e/o fogli di qualsiasi genere sulle auto in sosta;
 - h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - i) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - l) bagnare il suolo pubblico con acqua sporca o altri liquidi che possono imbrattare o insudiciare, oppure in tempo di gelo ponendo a rischio la sicurezza di cose e/o persone;
 - m) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto o effettuare il lavaggio di animali, indumenti e simili;
 - n) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
 - o) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché alla corresponsione delle spese necessarie per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi e/o riparazione delle opere danneggiate. In caso di violazioni alle disposizioni del comma 1, lett. q), il veicolo, qualora arrechi intralcio o pericolo per gli altri utenti, può essere rimosso con le modalità previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (vigente codice della strada).

Articolo 28

Amministrazione e decoro degli edifici

1. I proprietari degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di tinteggiatura. Devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale, le cancellate, nonché qualsiasi altro elemento esposto alla pubblica vista.

2. Qualora si renda necessario, per lo stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici, compresi gli elementi indicati al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dai competenti uffici comunali, nel rispetto delle norme del vigente Regolamento Edilizio Comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino di quanto ritenuto in tali condizioni.

3. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura.

4. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe, dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro di recinzione, dove non esistono i marciapiedi.

5. È fatto obbligo agli amministratori dei condomini con più di quattro condomini, di esporre, all'ingresso del fabbricato, la targa identificativa contenente il nominativo, l'indirizzo ed i recapiti utili a reperire prontamente l'amministratore del condominio medesimo (telefono fisso, cellulare, fax, e-mail); tale targa, da realizzare in materiale resistente alle intemperie è esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. In caso di subingresso nella gestione, inoltre, il nuovo Amministratore dovrà provvedere a quanto sopra entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni, dandone comunicazione anche per via informale alla Polizia Locale.

6. È vietato ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione.

7. È vietato inoltre depositare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, disimpegni, passaggi, portici e scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

8. I proprietari e/o conduttori d'immobili a destinazione commerciale con vetrine che affacciano su piazze, vie pubbliche o di pubblico passaggio devono mantenere in buono stato di conservazione e in condizioni di decoro le vetrine stesse, le insegne, i serramenti, le tende esterne e interne, i vasi ornamentali e tutto ciò che sia esposto alla pubblica vista; le serrande esterne devono essere verniciate periodicamente, secondo necessità e devono essere tenute pulite; le porte di ingresso e i serramenti a vetrina devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione; i vetri devono essere puliti con regolarità; le tende interne ed esterne devono avere un colore tale da armonizzarsi con il contesto degli edifici e devono essere sempre mantenute in buono stato e pulite, senza strappi e/o rotture; le insegne devono essere sempre mantenute integre e pulite; i vasi decorativi devono essere integri, in materiale e colore tale da armonizzarsi con il contesto in cui sono collocati; i fiori e le piante devono essere adeguatamente curati.

9. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, panni, materassi, biancheria ed altro.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, €

100,00). La violazione di cui al penultimo comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 e € 250,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 50,00).

Articolo 29

Baracche e orti

1. Nelle aree pubbliche e private, è vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, senza aver preventivamente ottenuta, nei casi previsti dalla legge urbanistica, conforme autorizzazione del competente ufficio comunale.

2. Fatte salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietata la coltivazione di terreni ad ortaglia, quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica e al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti, esalazioni maleodoranti e/o comunque molestie per il vicinato.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché alla rimozione coatta di quanto illegittimamente collocato.

Articolo 30

Fumi ed esalazioni

1. Salvo quanto previsto dal regolamento locale di igiene, è vietato provocare fumi od esalazioni, che arrechino danno o molestia.

2. Coloro che, a causa della propria attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio comunale, sentita l'A.T.S. competente.

3. È comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette in luogo pubblico;
- b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Amministrazione comunale.
- c) Devono sempre essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato. Le operazioni di concimazione con materiale organico, di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, devono essere completate mediante interro, entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

4. Nei casi non contemplati dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 31

Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, al fine di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

3. Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta, da costruirsi a cura di privati.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 32

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari delle case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio, per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale, fino agli accessi predetti; qualora non provvedano nel termine di giorni 5 (cinque), dalla data di accertamento delle violazioni, interverrà l'Amministrazione comunale addebitando a loro carico spese ed oneri.

2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o luoghi destinati al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente devono provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

3. In caso di abbondanti nevicate il Sindaco può ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

4. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

5. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata, per evitare intralcio alla circolazione o ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 33

Strade campestri e pulizia dei fossati

1. Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

2. Eventuali deroghe, sull'utilizzo o limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal competente ufficio comunale per ragioni di sicurezza, igiene o pubblica utilità.

3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

4. È vietato gettare o lasciare cadere nei corsi d'acqua oggetti o liquidi, salvo le immissioni autorizzate.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 34

Verde privato e cura delle siepi

1. Quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di 20 cm.

6. Ai proprietari o amministratori degli immobili stessi è fatto obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 50,00). In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 (dieci) giorni dalla data del contestato, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, il competente ufficio comunale provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN ORDINE
ALLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 35

Norme generali

1. Salvo quanto disposto dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, dalle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., nonché dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), ogni occupazione di area pubblica deve essere preventivamente autorizzata.

2. Al fine di consentire la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività, senza la prescritta autorizzazione comunale è pertanto vietata qualunque occupazione od uso illegittimo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, e sono altresì vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con la finalità indicata.

3. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate dalle norme vigenti in materia.

4. I pareri viabilistici, se richiesti, per le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari, arredi accessori all'attività di somministrazione e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, vengono rilasciati dal Comando di Polizia Locale.

5. Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico possono cessare per scadenza del termine indicato nel titolo autorizzativo, per rinuncia degli interessati o per revoca dell'amministrazione.

6. In qualsiasi momento, l'Amministrazione comunale può, per iscritto, sospendere e revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizione del presente regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

7. Nei casi urgenti ed inderogabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del regolamento, con obbligo per gli stessi di relazione immediata ai competenti uffici dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

8. Nel caso di revoca, non motivata dall'inosservanza alle prescrizioni, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo, che intercorre fra la revoca stessa e la scadenza originariamente prevista.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 e ss. del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., fatte salve comunque le disposizioni in materia tributaria previste dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Articolo 36

Obblighi del titolare dell'atto

1. Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni espressamente indicate nel provvedimento, deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni imposte;
- b) ripristinare, al termine della concessione, l'asfalto o il terreno occupato, con obbligo altresì di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
- c) lo spazio circostante la concessione, deve essere mantenuto pulito da ogni rifiuto che il titolare stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio, per carico o scarico, o per

lavorazione di merci, con obbligo di garantire il libero transito agli altri veicoli, ai pedoni e l'accesso a case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;

- d) provvedere, durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 e ss. del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., fatte salve comunque le disposizioni in materia tributaria previste dal vigente regolamento comunale sulle occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche nonché per l'applicazione della relativa tassa.

Articolo 37

Occupazioni del soprassuolo e luminarie

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.

3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

4. Fatte salve le iniziative dell'Amministrazione Comunale, è soggetta a comunicazione in carta semplice, da presentarsi almeno 20 (venti) giorni prima, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine. È vietato qualsiasi riferimento pubblicitario; per l'eventuale apporto pubblicitario si applicano le norme sulla pubblicità e l'occupazione di suolo pubblico.

5. La ditta incaricata all'installazione delle luminarie deve trasmettere certificato attestante il corretto montaggio.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 38

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta in bollo di autorizzazione, da sottoporre all'esame dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione necessaria relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 4.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, il Comune valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento a carico del rappresentante dei promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice della manifestazione.

6. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dal responsabile del competente ufficio comunale, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svincolato dopo lo smantellamento della struttura ed il ripristino, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata dal Regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, quando applicabile, e da specifiche disposizioni emanate.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché all'immediata interruzione dell'attività illecita.

Articolo 39

Mestieri girovaghi

1. L'esercizio di mestiere girovago che originariamente prevedeva l'iscrizione in apposito registro ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S., successivamente abrogato dal DPR 28 maggio 2001, n. 311, è ora regolato da apposita regolamentazione comunale in materia.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) in materia di pubblicità fonica.

4. Al di fuori dei casi espressamente disciplinati dalla legge, il Comune può autorizzare singoli o gruppi organizzati di persone a tenere, senza scopo di lucro, piccole manifestazioni sul proprio territorio non comportanti occupazioni di suolo pubblico e nel pieno rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento.

4. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio, d'autorità si dispone la sospensione delle stesse e/o lo spostamento ad altra località.

Articolo 40

Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 3 (tre) giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, il Funzionario responsabile valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché all'immediata interruzione dell'attività illecita.

Articolo 41

Occupazioni dei pubblici esercizi

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di strutture per la somministrazione di alimenti e bevande, purché siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24,00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

3. L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

4. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale sull'occupazione aree pubbliche. Il presente articolo tratta l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato.

6. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, valevole soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio e nel rispetto delle norme d'igiene, di sicurezza per il transito pedonale e dei portatori di handicap, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali, nel rispetto del Regolamento d'igiene. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

7. Nel caso di accertamento di occupazione abusiva, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi da effettuarsi entro un termine ragionevole tenendo presente delle strutture presenti sul suolo, comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data della contestazione, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00). E' inoltre sempre disposta l'immediata sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno dei locali. La mancata immediata sospensione dell'attività illecita ovvero la mancata osservanza dell'ordinanza emanata ai sensi del comma 7, comporterà l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività principale per un periodo non inferiore ad 1 (uno) giorno e non superiore a 5 (cinque) giorni.

Articolo 42

Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione ad erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, pensiline e simili, o ad installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata, qualora ne derivi ostacolo

alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, ovvero diminuzione della visibilità, nelle intersezioni stradali e nelle curve.

2. La concessione prevista dal presente articolo è subordinata al parere tecnico favorevole dei competenti uffici comunali.

3. In ogni caso dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..

Articolo 43

Occupazioni senza scopo di lucro

1. Alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche prive di personalità giuridica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'occupazione di suolo pubblico viene concessa a titolo gratuito.

2. Per esigenze di ordine e quiete pubblica, ai fini del presente articolo non potrà essere concessa l'occupazione di aree immediatamente prospicienti o limitrofe a edifici istituzionali o luoghi di culto, con l'eccezione di Largo Papa Giovanni XXIII. Eventuali deroghe potranno essere concesse, di volta in volta, per esigenze di pubblico interesse e in relazione alle motivazioni addotte o alla specificità della singola richiesta.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché all'immediata interruzione dell'attività oggetto di sanzione.

Articolo 44

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o rimozione delle opere abusive.

Articolo 45

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare istanza, al Comando di Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. L'istanza deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'effettuazione dell'occupazione, salvo sia necessaria ordinanza viabilistica. In tal caso il termine di presentazione dell'istanza è di 20 (venti) giorni prima dell'effettuazione dell'occupazione.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Articolo 46

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. L'inottemperanza è a carico dell'ente erogatore o dell'impresa incaricata dei lavori.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 48 ore prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti d'intervento d'urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo fax o e-mail, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché all'immediata interruzione dell'attività oggetto di sanzione ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 47

Occupazioni cantieri edili

1. Quando si debba procedere alla riparazione o alla costruzione di un edificio prospiciente la pubblica via o altro spazio pubblico, occorre recintare la zona dove dovrà essere effettuato il lavoro, mediante tavole o materiale similare per recinzioni sostenute da palizzate di sufficiente robustezza; a tale scopo di dovrà richiedere regolare autorizzazione ai sensi del regolamento locale per l'occupazione di suolo pubblico.

2. I serramenti degli accessi ai recinti dovranno aprirsi verso l'interno, essere muniti di serrature ed essere tenuti chiusi durante le ore di sospensione del lavoro.

3. I materiali e i mezzi d'opera dovranno essere posti all'interno del recinto. Sarà consentito di derogare a tali norme solo se autorizzati di volta in volta dal Comando di Polizia Locale; si dovranno però collocare nel tratto stradale gli opportuni segnali atti ad avvertire i passanti del pericolo. Eventuali veicoli in uso all'impresa interessata ai lavori che per dimensioni dell'area interna libera non sufficiente o del veicolo che per il suo uso ne è richiesta la sosta nelle immediate vicinanze della recinzione, a richiesta del titolare dell'impresa, può essere autorizzato a sostare in deroga all'articolo 7 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e delle norme sulla sosta regolamentata con permesso oneroso rilasciato dal Comando di Polizia Locale, purché non arrechi intralcio alla normale circolazione.

4. Le ribalte o sportelli che si aprono sui luoghi di pubblico passaggio, devono essere muniti di apposito steccato e devono essere segnalati adeguatamente al fine di evitare pericolo ed intralcio per le persone e/o le cose.

5. È vietato imbrattare gli spazi pubblici adiacenti il cantiere.

6. Sul luogo dei lavori dovrà tenersi in originale o copia conforme delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità, a disposizione degli agenti o del personale autorizzato.

7. Per l'utilizzo di impianti da cantiere oltre ad osservare le norme tecniche nazionali o regionali si dovranno adottare tutte misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose, quali vibrazioni, scosse, forti rumori, esalazioni, polveri ed altro.

8. L'alimentazione degli impianti o la fornitura di servizi, dovrà essere fatta in modo autonomo avvalendosi di servizi pubblici di erogazione della corrente elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, fognatura e quant'altro. Nel caso in cui per tale erogazione sia necessario occupare temporaneamente spazi pubblici anche se sotterranei o aerei, si dovrà richiedere la relativa autorizzazione.

9. In caso di demolizione si dovrà evitare il sollevamento della polvere annaffiando abbondantemente i manufatti da demolire e le macerie da asportare.

10. È vietato gettare materiale demolito o altro, questi dovranno discendere con cautela in appositi condotti chiusi, che saranno ammuccati all'interno del cantiere o direttamente sugli autocarri per il successivo trasporto in luoghi autorizzati. È vietato il deposito di macerie fuori dall'area del cantiere.

11. In caso di asportazione di numeri civici, segnali stradali, cartelli pubblicitari o altro, il costruttore è obbligato a comunicarlo agli uffici comunali e a ripristinarli a proprie spese nei tempi e con le modalità concordate con i predetti uffici.

12. Gli operai (muratori, marmisti, giardinieri, ecc.), quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto a impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

13. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

14. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00) nonché alla cessazione dell'attività oggetto di sanzione.

Articolo 48

Chiusura strade pubbliche

1. Qualora, per eseguire lavori o per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni, spettacoli e per altre valide ragioni, si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la chiusura delle stesse può essere disposta solo a seguito di apposita domanda, da presentarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della chiusura, ed in presenza di relativa ordinanza.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..

Articolo 49

Divieto di campeggio libero e di accampamento

1. Sulla sede stradale, nelle piazze, nei parcheggi, nelle altre aree di uso pubblico e fuori dalle aree appositamente attrezzate è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio con tende, ruolottes, campers o con ogni altra forma di accampamento, fatte salve particolari situazioni rilevanti per la comunità che dovranno essere valutate, di volta in volta, e autorizzate dall'Amministrazione comunale.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, da parte della persona interessata, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio dell'attività di campeggio.

3. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00) nonché alla cessazione dell'attività oggetto di sanzione.

TITOLO VI

SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 50

Sistema sanzionatorio

1. Il procedimento sanzionatorio del presente regolamento è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., dalla Legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 90 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., per le violazioni accertate in forza del presente regolamento è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. Per le violazioni al presente Regolamento per cui non è prevista una sanzione specifica, si applica l'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

4. Qualora, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, venissero accertate a carico del medesimo soggetto più violazioni della medesima norma del Regolamento, verrà applicata, all'atto dell'emissione del provvedimento ingiuntivo, una sanzione pari al doppio del minimo stabilito aumentata di € 50,00 per ogni violazione successiva alla prima e sino ad un massimo di € 500,00.

5. Quando viene accertata la violazione di una norma il responsabile della violazione deve cessare immediatamente l'attività e/o il comportamento illecito e provvedere, ove possibile, al ripristino dei luoghi e dello stato di fatto precedente la commissione dell'illecito amministrativo.

6. Di tali obblighi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

7. Dette prescrizioni devono essere adempiute immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro 5 (cinque) giorni. Tali termini devono essere indicati nel verbale di accertamento e decorrono dalla notifica dell'atto.

8. Quando il trasgressore non esegue quanto indicato nel comma precedente, si provvede d'ufficio e le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

9. Nel caso di mancato pagamento, si applicano le procedure di cui agli artt. 17 e ss. della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

10. È data facoltà al trasgressore, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento di violazione, a norma dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco.

11. Il Responsabile di settore, previo parere del Segretario generale e nel rispetto dei casi di esclusione determinati da palese conflitto di interessi, in esito alla valutazione degli scritti difensivi ricevuti, predispone motivata ordinanza, secondo le modalità disciplinate dalle Legge n. 689/81, con cui ingiunge al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido il pagamento della sanzione ovvero adotta il corrispondente provvedimento di archiviazione.

Articolo 51

Conseguenze pregiudizievoli

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti, il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi, per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

2. In caso di inadempienza, l'Autorità comunale, quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., può provvedere d'ufficio all'esecuzione delle necessarie opere, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui fossero incorsi.

Articolo 52

Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

1. Ogni violazione alle norme del Regolamento, che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al presente Titolo VI. In caso di particolare gravità o di recidiva, nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi nel caso di accertata violazione alle prescrizioni stabilite dagli stessi titoli o dalla normativa vigente;
- b) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- c) devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi, previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

3. Il titolo s'intende decaduto:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle norme speciali, in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per causa di comprovata necessità;
- b) quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

4. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale dichiarazione di rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti, agli uffici competenti del Comune, nel termine indicato nei provvedimenti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 53

Sanzioni amministrative accessorie

1. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del Regolamento, all'atto di accertamento dell'infrazione, hanno facoltà di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e nei limiti indicati nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

2. Le cose sequestrate sono conservate di norma nei locali del Comando o presso altro depositario, individuato di volta in volta, nel relativo verbale.

3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso, con sollecitudine, alla autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di accertamento di reato, l'eventuale sequestro penale dei beni, deve essere eseguito secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

5. Per tutte le altre sanzioni amministrative accessorie indicate nel Regolamento si rinvia, quando compatibili, alle disposizioni contenute nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), nel R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché nelle citate Legge 689/1981 e D.Lgs. 285/92.

Articolo 54

Entrata in vigore e abrogazione di norme preesistenti

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari riguardanti le materie ed in contrasto con le stesse.
3. L'Amministrazione comunale provvede affinché il regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza attraverso il sito istituzionale on line; copia dello stesso deve restare depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando di Polizia Locale, a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.